

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22500 Anno 2020

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 10/07/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

SETTE DINO nato a SUBIACO il 24/08/1966

SCACCHI DOMENICO nato a VEROLI il 05/01/1956


avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese;



F. Jimm

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale Sette Dino e Scacchi Domenico erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 640 commi primo e secondo n.1 cod.pen. e 55 quinquies D.Lgs. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, per essersi procurati un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione, avendo il primo, quale coadiutore amministrativo della ASL - distaccamento di Subiaco- ceduto il proprio tesserino magnetico di identificazione personale a Scacchi e ad altri dipendenti così facendo risultare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove, ed il secondo avendo, quale assistente amministrativo della Asl -distaccamento di Subiaco- timbrato il tesserino di identificazione personale di altri dipendenti e avere ceduto il proprio tesserino ad altri dipendenti che lo timbravano al suo posto, così facendo figurare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Sette Dino, eccependo innanzitutto che, essendo stato scelto il giudizio abbreviato, ciò aveva precluso la possibilità di conoscere il contenuto delle video registrazioni oggetto dell'intero impianto accusatorio ed elemento di centrale condizionamento della cognizione del giudicante, in quanto mai confluite nel fascicolo del Pubblico Ministero; a ciò doveva aggiungersi l'inutilizzabilità delle annotazioni della polizia giudiziaria in ragione del contrasto normativo con l'art. 270 cod.proc.pen., circostanza facilmente riscontrabile dall'indice degli atti allegati al fascicolo del Pubblico Ministero, ove non vi era traccia della presenza del materiale relativo alle video riprese, ma unicamente l'annotazione riassuntiva redatta dalla polizia giudiziaria relativa al riepilogo delle assenze rilevate per ogni singolo dipendente coinvolto, che in più casi si era rivelata erronea ed incompleta; il relativo motivo di appello era stato respinto dal giudice di appello soltanto sulla base di una massima giurisprudenziale.

1.2 Il difensore lamenta inoltre che alla luce della tenuità del fatto contestato e della incensuratezza del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche onde ridurre la pena inflitta fino al minimo edittale.

2. Propone ricorso il difensore di Scacchi Domenico.

2.1 Il difensore eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 266, 267, 268, 268 bis, 268 ter, 270 e 271 cod.proc.pen., osservando come dalla stessa sentenza impugnata risultava che nel procedimento n.1690/2015, unico in cui era imputato Scacchi, non erano mai state eseguite operazioni di captazione, né nel relativo fascicolo era contenuto alcun atto autorizzatorio promanante dall'autorità giudiziaria, e neppure erano stati versati in atti i supporti video

relativi alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presso i luoghi di causa; la Corte di appello aveva cercato di superare tali macroscopiche e patologiche mancanze definendo il procedimento n. 1690/2015 un'appendice dell'originario procedimento iscritto al n.4848/2014, nel quale Scacchi non era mai stato indagato: palese era quindi l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 270 e 271 cod.proc.pen., vista l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelle nei quali sono stati disposti.

Il difensore osserva poi che le annotazioni della polizia giudiziaria non potevano essere valutate quali prove in assenza totale delle videoriprese e dei relativi decreti di autorizzazione, e che tali vizi avevano certamente influito sulla scelta del rito.

2.2 Il difensore censura poi l'omissione della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che non si era dato alcun conto degli elementi positivi per la loro applicazione, quali l'incensuratezza del ricorrente e la sua ultratrentennale attività in onorato servizio presso la Pubblica amministrazione.

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.

4. Il difensore di parte civile depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese di lite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono infondati

1.1 Con riferimento al motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo alla inutilizzabilità delle videoriprese, si deve rilevare come la norma da applicare al caso di specie non sia l'art. 270 cod.proc.pen., ma l'art. 234 dello stesso codice che, oltre ai tradizionali scritti, permette l'acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo, senza la necessità di alcun decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari: come precisato da questa Corte (sentenza Sez.2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432), "le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità".

Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Scacchi si deve comunque rilevare che questa Corte a Sezioni Unite ha recentemente affermato

il principio secondo cui "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395 – 01); pertanto, come rilevato dal Procuratore generale nelle note depositate, i ricorsi sul punto sono generici in quanto, a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta a pag.4 della sentenza impugnata, non precisano quali siano i rapporti tra i due procedimenti, non essendo sufficiente, in particolare, rilevare che Scacchi non era indagato nel procedimento n.4848/14, posto che il ricorrente avrebbe dovuto indicare l'oggetto dei due procedimenti.

Come poi rilevato dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata, l'omesso deposito dei supporti delle videoregistrazioni costituisce causa di nullità relativa, non eccepita e comunque travolta dalla scelta del rito; è stato quindi correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria." (Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 PG in proc. Stanganelli e altri, Rv. 255130 – 01).

1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Deve infatti ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per

presunta, si dà luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarla sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610); in ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), manifesta illogicità non sussistente nel caso in esame, alla luce della motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 6 (punto 3.8) e 7 (punto 4.3)

2. Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese di lite, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Roma 5 che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/07/2020

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Giovanni Diotallevi

